

## ISTRUZIONI: (da non allegare alla domanda)

### (1) TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA:

se eseguita in Italia: traduzione di traduttore non professionale o eseguita da traduttore professionale/giurato iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio dei Tribunali o Procure o alla Camera di Commercio e asseverata in Italia presso le cancellerie dei Tribunali o giudici di pace o presso un notaio o traduzione eseguita presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del paese in cui è formato il documento;

se eseguita all'estero; con firma del traduttore non ufficiale utilizzato all'estero legalizzata presso le rappresentanze diplomatiche italiane e dichiarata conforme al contenuto originale dalle medesime rappresentanze o eseguita presso le stesse o presso gli Istituti italiani di cultura (IIC) all'estero con firma legalizzata presso i consolati/ambasciate italiane. Anche il traduttore giurato iscritto all'albo dei tribunali o Ministero della giustizia del paese estero o, comunque, ufficiale deve avere la firma legalizzata rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

### (2) LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE DI FIRME E TIMBRI SUI DOCUMENTI ORIGINALI:

si legalizzano le firme autografe e i timbri dei documenti amministrativi esteri presso le rappresentanze diplomatiche italiane; se, però, il Paese dell'Ateneo che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio/ elenco esami o altri documenti (diploma supplement) in originale con firma autografa e timbri, la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille) a cura dell'autorità individuata dallo Stato come competente. Se assente la firma sui documenti di cui sopra, si deve legalizzare/apostillare almeno il timbro, se presente.

Si segnala che la autentica di copia spedita dovrà riportare sempre la legalizzazione o postilla se apposti in calce o se apposti sul retro del documento originale.

Si specifica che va legalizzata/apostillata la firma posta in calce al titolo (ad es. chancellor, vice chancellor, dean, registrar ecc.), al diploma supplement e al transcript. Eventuale copia autentica dei suddetti documenti a firma del notary public o del solicitor o di equivalente figura in altri paesi (es.: county clerk) ma che non dichiara che le firme del documento a lui presentato sono autentiche, non sostituisce la postilla sulla firma e timbro dei firmatari del titolo e del transcript.

Recarsi presso i consolati/ambasciate italiani per conoscere le autorità competenti all'apposizione della postilla presso le quali si dovrà esibire il titolo, il transcript, il diploma supplement in originale per l'apposizione di postilla.

In caso di firma elettronica, non occorre legalizzare/apostillare, se sia verificabile, tramite apposito link indicato nel documento, la veridicità e autenticità del medesimo.

Documenti privi di qualsiasi tipo di firma o timbro non sono accettati.

Si è **esentati dall'obbligo della legalizzazione o della Postilla dell'Aia** sui documenti amministrativi inerenti il titolo solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei seguenti Paesi: **Austria, Germania, Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole Fær Øer), Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Ungheria.**

### (3) Unione di paesi UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

**N. B. Per i dottorati di ricerca e i master post laurea** allegare documentazione da cui si evinca chiaramente la durata del corso di studi e per i master post laurea i crediti formativi (almeno 60) nonché allegare copia autenticata del titolo precedente che ha permesso l'accesso al dottorato o al master post laurea se titolo estero, se titolo italiano allegare autocertificazione.

**Per i titoli di primo e secondo livello**, nei documenti presentati occorre che si evinca chiaramente la durata del corso di studi e i crediti formativi (ECTS) complessivi acquisiti.

Per poter richiedere le autentiche di copie, serve non soltanto l'originale dell'atto che si vuole ottenere in copia conforme, ma anche una apposita **marca da bollo**, il cui importo può essere richiesto all'ufficio competente ad effettuare le relative verifiche e procedere con l'attestazione di conformità della copia rilasciata all'originale. La marca da bollo in questo caso viene apposta sull'originale, con timbro e data del rilascio della **copia conforme**, in modo che sull'originale risulti verificabile in qualsiasi momento quante copie conformi siano state rilasciate, a quali soggetti ed in quali date.

Informazioni sulle procedure possono essere acquisite anche presso i CAF/Patronati per chi risiede in Italia.